

STATUTO DELLA SOCIETA' MOLFETTA MULTISERVIZI S.P.A.

ART.1

E costituita, ai sensi dell'art.4, comma 6 della Legge 29 marzo 1995, n.95 una società per azioni a prevalente partecipazione del comune di Molfetta, denominata "Molfetta Multiservizi S.p.A.".

ART.2

La società ha sede legale in Molfetta e ha durata fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di proroga espressa.

OGGETTO

ART.3

La società ha per oggetto, in conformità alla legislazione vigente, la realizzazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione e la gestione di

- a) aree destinate a verde pubblico e privato;
- b) sistemi di viabilità comunale, segnaletica di vario genere, impianti semaforici, sistemi informatizzati di controllo del traffico in genere e impianti di custodi e/o parcheggi automezzi in genere;
- c) opere primarie di urbanizzazione;
- d) centri e/o impianti per la custodia degli animali domestici;
- e) impianti idrici, fognanti e distribuzione gas metano;
- f) impianti elettrici e di illuminazione;
- g) ogni altra attività connessa o complementare alle precedenti.

La società potrà inoltre compiere le

seguenti attività:

- 1) servizi di pulizia degli edifici pubblici e privati;
- 2) manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e privati;
- 3) servizi di custodia - parcheggi - guardiania di aree pubbliche;
- 4) realizzazione e gestione canili pubblici e privati;
- 5) la realizzazione e gestione reti di comunicazione;
- 6) servizi trasporti urbani.

Qualora la società non possa svolgere direttamente parte dei servizi connessi alla propria attività, può affidare a terzi la loro effettuazione procedendo a gara pubblica per l'individuazione dei soggetti appaltatori.

ART.4.

I rapporti tra la società e il Comune di Molfetta sono regolati dalla convenzione di affidamento dei suddetti servizi.

La società può svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità propostesi, compresa l'assunzione direttamente o indirettamente di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto sociale analogo o affine al proprio

escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

Il tutto nel rispetto delle leggi n.1 e n. 197 del 1991.

CAPITALE E OBBLIGAZIONI

ART.5

Il capitale sociale è di euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila), suddivisi in n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie di euro 5,16 (cinque virgola sedici) nominali cadauna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART.6

Le azioni sono nominative.

Il trasferimento delle azioni della GEPI* sarà regolamentato attraverso una procedura ad evidenza pubblica, fatto salvo il diritto di prelazione spettante al comune di Molfetta.

ART.7

In sede di aumento di capitali gli azionisti, nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui siano titolari ed in conformità a quanto previsto dall'art.2441 c.c.

ART.8

La società su delibera dell'Assemblea dei Soci può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

ASSEMBLEE

ART.9

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e da comunicare ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti i consiglieri e i componenti del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART.10

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

2. E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'espressione del voto per corrispondenza secondo modalità a norma di legge che permettano in concreto di realizzare l'intervento, garantendo la piena partecipazione ai lavori e alla discussione; l'accertamento, senza dubbi od equivoci, degli avvenimenti assembleari e la presa visione dei documenti; la verifica dell'identità dei partecipanti nel pieno rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento fra gli aventi diritto all'intervento.

3. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 c.c.

ART.11

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea.

Il presidente è assistito da un Segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di

legge da un Notaio.

ART. 12

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno comunque non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono tale termine viene elevato a 180 giorni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale: in seconda convocazione, qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

AMMINISTRAZIONE

ART.13

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri.

Ad Italia Lavoro S.p.A.(già GE.PI s.p.a) è riservata la facoltà di designare due consiglieri, al Comune di Molfetta è riservata la facoltà di nominare tre Consiglieri eletti dal Consiglio Comunale.

ART.14

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2831 c.c., può delegare parte dei propri poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ART.15

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal presidente con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 giorni prima, e nei casi di urgenza con telegramma da inviarsi almeno 3 giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo.

Almeno ogni mese dovrà comunque essere convocato un consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di eguale anzianità di carica prevale quello più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, un emolumento determinato dall'Assemblea.

L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ART. 16

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 17

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione si applica il disposto del V comma dell'art.2386 c.c.

Art. 18 - Requisiti di onorabilità e professionalità e indipendenza degli amministratori.

1. La carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
2. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c.
E' altresì fatto divieto agli amministratori ed ai loro parenti e affini entro il 1° grado di intrattenere rapporti economici, commerciali e comunque d'affari con la Società.
Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

ART.19

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano al presidente e, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art.2381 c.c. .

Art. 20 - Obblighi nei confronti del Comune di Molfetta

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore delegato, se nominato, sono tenuti a trasmettere al Comune di Molfetta ed alla commissione consiliare di controllo di cui all'art. 89 dello statuto comunale il bilancio economico, finanziario e patrimoniale e gli atti che la commissione ritenesse necessari per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali. L'esecuzione delle funzioni di controllo e di vigilanza avviene nei limiti dei diritti spettanti al socio.
2. Gli amministratori della società sono anche tenuti a riferire al sindaco ed alla commissione consiliare di controllo sull'andamento della società, in via ordinaria, almeno ogni tre mesi.

SINDACI

ART.21

Il Collegio sindacale è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti.

I sindaci durano in carica per 3 esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

Al collegio sindacale, oltre che le funzioni previste dal comma 1 dell'art. 2403 c.c., esercita anche le funzioni di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-ter c.c. Tutti i componenti dello stesso dovranno essere tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Due membri effettivi, tra cui il presidente, e un supplente sono di nomina pubblica ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del c.c.

L'assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

BILANCI E UTILI

ART.22

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto del bilancio sociale.

ART.23

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% a fondo riserva legale, ai sensi dell'art.2430 c.c.;
- b) la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

ART.24

Oltre che per cause di scioglimento previste dall'art.2484 c.c., gli Amministratori convocheranno l'assemblea per le deliberazioni relative all'eventuale scioglimento della Società, qualora la partecipazione azionaria della GEPI* non possa essere ceduta per l'esito negativo della gara pubblica esperita per l'individuazione dell'acquirente ai sensi dell'art.4, comma 8, del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26 convertito con modificazioni in L.29 marzo 1995, n.95 o per qualsiasi altra causa.

ART.25

In caso di scioglimento, a qualsiasi causa imputabile, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri o compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.26

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del c.c. e delle altre leggi in materia di società.

Al segno di richiamo si tenga conto che la Società "GE.PI S.p.a." è attualmente denominata "ITALIA LAVORO S.p.A".